

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

VIII.

SEDUTA DI SABATO 7 GENNAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PAG.	
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	67	<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642</i> (Stralcio e ratifica con modificazioni): <i>Disposizioni concernenti la carriera del</i> <i>personale direttivo ed insegnante degli</i> <i>Istituti d'istruzione secondaria ed ar-</i> <i>tistica. (520-24)</i>	69
Congedi:		PRESIDENTE	69
PRESIDENTE	67	MARTINO, <i>Relatore</i>	69
Disegni di legge (Seguito della discussione <i>e stralcio di decreti legislativi):</i>		Per un lutto del Vicepresidente della Ca- mera Tosato:	
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi ema- nati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	67	PRESIDENTE	70
PRESIDENTE	67	Votazione segreta:	
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio</i> <i>dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600</i> (Discussione e ratifica): <i>Modificazione</i> <i>del decreto legislativo del Capo provvi-</i> <i>sorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399,</i> <i>recante provvidenze per la ripresa delle</i> <i>costruzioni edilizie. (520-25)</i>	67	PRESIDENTE	70
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio</i> <i>dello Stato 8 maggio 1947, n. 399</i> (Discussione e ratifica con modifica- zioni): <i>Provvidenze dirette ad agevolare</i> <i>la ripresa delle costruzioni edilizie.</i> (520-25)	67		
<i>Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029</i> (Discussione e ratifica con modifica- zioni): <i>Disposizioni integrative dei de-</i> <i>creti legislativi del Capo provvisorio</i> <i>dello Stato 8 maggio 1947, n. 399,</i> <i>e 22 dicembre 1947, n. 1600, concer-</i> <i>nenti provvidenze per la ripresa delle</i> <i>costruzioni edilizie. (520-25)</i>	68		
PRESIDENTE	68	La seduta comincia alle 10,15.	
MARTINÓ, <i>Relatore</i>	68	DE' COCCI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).	
SANSONE	68	Comunicazione del Presidente.	
DI FAUSTO	68	PRESIDENTE. Avverto la Commissione che interviene alla seduta, a sua richiesta, il il deputato Di Fausto.	
		Congedi.	
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Tosato e Migliori.	
		Seguito della discussione del disegno di legge: Ra- tifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legi- slativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).	
		PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo lo stralcio, l'esame e la discussione di decreti legislativi.	

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1950

Stralcio e discussione sulla ratifica dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600 e 8 maggio 1947, n. 399, e del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie. (520-25).

MARTINO. Chiedo lo stralcio del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, e dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, e 22 dicembre 1947, n. 1600, concernenti provvidenze per la ripresa edilizia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di stralcio avanzata dall'onorevole Martino. (È approvata).

Il disegno di legge relativo — comprendente i tre decreti legislativi — assumerà il n. 520-25. L'onorevole Martino ha facoltà di riferire.

MARTINO, *Relatore*. Ho chiesto lo stralcio dei decreti in questione per proporre una modifica all'articolo 10, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, il cui primo comma è attualmente del seguente tenore:

« Il Ministero delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 1949, a cedere a trattativa privata, a favore delle cooperative fra dipendenti e pensionati dello Stato ammesse ai benefici dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, terreni demaniali che risultino disponibili ».

Non si riesce a capire perché si sia limitata questa facoltà esclusivamente ai pensionati ed ai dipendenti dello Stato. Fra le cooperative che non hanno fini di lucro, previste dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408, vi sono anche quelle comprese ai numeri 11 e 13, e cioè l'Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari, gli altri enti morali e le società costituite a scopo di costruire, senza fine di lucro, case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto.

Dimodochè proporrei la sostituzione del comma testè letto dell'articolo 10, con il seguente:

« Il Ministero delle finanze è autorizzato, sino al 31 marzo 1950, a cedere, a trattativa privata, in favore degli enti e società previsti dall'articolo 2, numeri 11 e 13, della legge

2 luglio 1949, n. 408, e che siano stati ammessi, al 31 dicembre 1949, ai benefici della predetta legge o a quelli dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, terreni demaniali che risultino disponibili ».

SANSONE. Quali sono gli enti di cui ai numeri 11 e 13 dell'articolo 2?

MARTINO. L'Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti, gli enti morali e le società costituiti con lo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case popolari da assegnare ai soci, in locazione con patto di futura vendita.

DI FAUSTO. Sono favorevole all'emendamento Martino, perché si tratta di incrementare le costruzioni. In questa materia io largheggerei il più possibile.

SANSONE. Anch'io. Non si riesce a comprendere il perché della restrizione con la concessione dei terreni demaniali ai soli dipendenti e pensionati statali. Chiederei anzi all'onorevole Martino, che ha studiato la questione, di illuminarci sul motivo di questa restrizione.

MARTINO, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento preparato dagli uffici ministeriali.

SANSONE. Sì, e potrebbe sembrare fatto proprio a loro uso e consumo!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Martino all'articolo 10.

(È approvato)

Si propone inoltre, su richiesta del Ministero dei lavori pubblici, di modificare il termine per le costruzioni previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, per usufruire dei benefici contenuti nel decreto stesso e delle agevolazioni fiscali e tributarie. La proposta è di spostare detto termine dal 31 dicembre 1949 al 31 dicembre 1950.

Anche qui, l'esigenza fondamentale, è quella di incrementare le costruzioni edilizie, e quindi di favorire quanto più è possibile non solo lo sblocco del demanio statale ma anche le costruzioni in genere.

Ritengo quindi che la richiesta di prorogare questo termine possa essere accolta dalla Commissione.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1950

Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, nel senso di sostituire, nell'ultimo comma, alla data « 31 dicembre 1949 », quella del « 31 dicembre 1950 ».

(È approvato).

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, risulta quindi così formulato:

« Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 1 e di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie, è stabilito al 31 dicembre 1950 ».

Connesso ai due decreti legislativi ora ratificati con modifiche, vi è un terzo decreto, quello 22 dicembre 1947, n. 1600, che è pure necessario ratificare per regolare compiutamente la materia.

Propongo che quest'ultimo decreto legislativo sia ratificato senza modifiche.

(La Commissione approva).

Pongo ora in votazione la formula di ratifica dei tre decreti legislativi:

« Il decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, è ratificato senza modificazioni.

I decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 17 aprile 1948, n. 1029, sono ratificati con le modificazioni seguenti:»

(È approvata).

Chiedo alla Commissione di autorizzare la Presidenza al coordinamento. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642: Disposizioni concernenti la carriera del personale direttivo ed insegnante degli Istituti d'istruzione secondaria ed artistica (520-24).

MARTINO. Chiedo lo stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, relativo alla carriera dei professori delle scuole secondarie.

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stralcio di questo decreto legislativo.

(È approvato).

Il relativo disegno di legge prenderà il n. 520-24. L'onorevole Martino ha facoltà di riferire.

MARTINO, *Relatore*. Con questo decreto legislativo vennero accordati notevoli benefici di carriera ai professori di scuole secondarie. Tra l'altro si stabilì, per esempio, che la carriera dei presidi arrivasse fino al grado 5°, la carriera dei professori fino al grado 6°, e si stabilì che dopo 24 anni di servizio i professori di scuole secondarie possono essere promossi al grado 6°.

Ora, il Ministero non ha applicato questi benefici ai professori di scuole secondarie incaricati delle funzioni di professori straordinari presso le Università, ritenendo che per questa loro qualità essi non appartengano più ai ruoli delle scuole secondarie e che pertanto non possano essere promossi.

Viceversa, in quanto incaricati, essi non appartengono nemmeno al ruolo dei professori delle scuole universitarie e perciò si trovano in questa paradossale situazione: di non poter usufruire del beneficio di cui godono i colleghi delle scuole medie e gli stessi colleghi che prestano servizio presso le Università. Quindi si troverebbero senza alcuna posizione giuridica. A rigor di termini non sarebbe indispensabile chiarire la cosa, perché basterebbe una corretta interpretazione della legge perché il beneficio sia esteso a tutti i professori; tuttavia, per maggior sicurezza, propongo che all'articolo 2, fra il primo comma e il 2° comma, si inserisca il seguente comma:

« La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì ai professori di scuole secondarie i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino incaricati delle funzioni di professore straordinario presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861 ».

Ricordo che il primo comma dell'articolo 2 è così formulato:

« I professori ordinari sono collocati nel grado e con lo stipendio che loro compete, in base all'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Con il comma da me proposto si mira ad estendere tale disposizione ai professori che si trovino nella condizione che ho illustrato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo, proposto dall'onorevole Martino da inserire fra il primo ed il secondo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

 COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1950

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, è ratificato con la seguente modificazione ».

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Per un lutto del Vicepresidente della Camera Tosato.

PRESIDENTE. Con vivo dolore comunico alla Commissione che giorni or sono è deceduta la madre del Vicepresidente della Camera, onorevole Tosato. Sicuro di interpetrare l'unanime sentimento della Commissione, ho inviato al Vicepresidente Tosato un telegramma di condoglianze.

(Segni di consenso).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testé esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sui disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, e del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, e ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, concernen-

ti provvedimenti per la ripresa delle costruzioni edilizie » (520-25).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1647:

« Disposizioni concernenti la carriera del personale direttivo ed insegnante degli istituti di istruzione secondaria ed artistica » (520-24).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	21
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amadei Leonetto, Ambrosini, Angelucci Nicola, Basile, Bellavista, Belliardi, Bernieri, Bovetti, Cappugi, Chatrian, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, De Michele, Emanuelli, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Giordani, La Malfa, Martino Gaetano, Molinaroli, Pajetta Gian Carlo, Pirazzi Maffioli, Rapelli, Resta, Sansone, Spoleti, Togni.

Sono in congedo:

Migliori, Tosato.

La seduta termina alle 10,50.